



Roma, 16/09/2010

Ufficio: DRE/MDT/CR
Protocollo: 20100006978/A.G.
Oggetto: Società tra farmacisti titolare di farmacia privata proprietaria di esercizio commerciale che vende medicinali ex art. 5 legge 248/2006

Circolare n. 7584
FAR 23
SS

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

A questa Federazione è stato rappresentato il caso di una società tra farmacisti titolare di farmacia privata proprietaria di esercizio commerciale che vende medicinali ex art. 5 legge 248/2006.

Com'è noto, l'art. 7 della legge 362/1991 al comma 2 stabilisce che le società suddette hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Tale disposizione non è stata modificata dalla legge 248/2006. Apparrebbe derivarne che dette società non possano esercitare altre attività quali, ad esempio, essere proprietarie di altri esercizi commerciali.

Attesa la complessità e delicatezza della materia, questa Federazione ha comunque ritenuto opportuno chiedere il parere del Ministero della Salute in merito alla possibilità per una società tra farmacisti titolare di farmacia privata di essere proprietaria di un esercizio commerciale che vende medicinali ex art. 5 legge 248/2006.

Il Ministero, con nota in data 2.9.2010, che si allega, ha fatto conoscere il proprio avviso al riguardo.

Federazione Ordini Farmacisti Italiani

00185 ROMA – VIA PALESTRO, 75 – TELEFONO (06) 4450361 – TELEFAX (06) 4941093
c/c POSTALE 28271005 – CODICE FISCALE n° 00640930582
e-mail: posta@pec.fofi.it - posta@fofi.it - sito: www.fofi.it

Nella nota ministeriale si evidenzia, in particolare, che la normativa vigente vieta a una società di farmacisti titolare di farmacia privata di esercitare altra e diversa attività.

Per quanto concerne i profili sanzionatori, si richiama l'attenzione sul fatto che, nei confronti dei farmacisti che risultassero responsabili della violazione delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 della stessa legge 362/1991, e pertanto anche della violazione della norma sopra richiamata, l'art. 8 della medesima legge 362/1991 commina la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione non inferiore ad un anno. L'applicazione di tale sanzione compete agli Ordini, a seguito di procedimento disciplinare.

E' invece di pertinenza della competente autorità individuata dalle leggi regionali la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione, di cui all'art. 113 TULS-RD 1265/1934, della decadenza dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia per irregolarità nell'esercizio della stessa.

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
(Dr Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr Andrea Mandelli)

ALL. 1



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELL'INNOVAZIONE
DIREZIONE GENERALE DEI FARMACI E DEI DISPOSITIVI MEDICI
Ufficio II

N.º Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Risposta al Foglio del

N.º

Allegati: 0

Ministero della Salute

DGFD

0033192-P-02/09/2010

F.1.a.a




75764281

Federazione Ordine Farmacisti Italiani
Via Palestro, 75
00185 ROMA

OGGETTO:

**Società di farmacisti
titolare di farmacia privata
proprietaria di esercizio
commerciale che vende
medicinali ex art. 5 legge
248/2006.**



Con riferimento alla nota di codesta Associazione n.20100006086/AG, di pari oggetto, si rappresenta quanto segue.

L'art.7 della legge 362/1991, com'è noto, dispone che la società di farmacisti, titolare dell'esercizio di farmacia privata, abbia come oggetto esclusivo la gestione della farmacia.

Tale disposizione non ha subito modifiche (salvo quanto previsto dall'art.100, comma 1 *bis*, del d.lgs.219/2006) neppure a seguito delle importanti innovazioni introdotte dal decreto-legge 248/2006, così come convertito in legge.

Allo stato, pertanto, la scrivente Direzione Generale, per quanto di competenza, non può che rilevare che la normativa vigente vieta a una società di farmacisti titolare di farmacia privata di esercitare altra e diversa attività.

IL DIRETTORE GENERALE
Dot. Giuseppe Ruocco